

Circolare n. 12
del 04/03/2015 SC-fa

RIFIUTI.

Obbligo di
classificazione
secondo nuovo
metodo definito dalla
Legge 116/2014.

Entrata in vigore il 18
febbraio 2015.

Dal 18 febbraio u.s. è scattato l'obbligo di classificare i rifiuti secondo il nuovo metodo definito dalla Legge 116/2014 (di conversione del D.L. 91/2014, cd Decreto Competitività), che, con la **lettera b-bis) del comma 5 dell'art. 13 del predetto D.L. 91/2014**, ha apportato una modifica al Catalogo europeo dei rifiuti (CER).

E' il caso di sottolineare "l'anomalia" di tale intervento legislativo: le nuove disposizioni nazionali ("inserite" come Premessa nell'allegato D alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 -Codice ambientale-) intervengono sul contenuto di una normativa europea, e precisamente sull'allegato alla Decisione 2000/532/CE.

Le novità principali in sintesi:

- la classificazione del rifiuto deve essere effettuata dal produttore del rifiuto, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione, con assegnazione del corrispondente codice CER, scelto all'interno dell'Elenco dei rifiuti, allegato alla Decisione 2000/532/CE, secondo le disposizioni in questa contenute;
- laddove il rifiuto comporti l'attribuzione di codici CER speculari, uno pericoloso e uno non pericoloso, "per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso" devono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede, sulla base di una serie indagini, dettagliatamente indicate dalla norma, che rivelino la presenza di determinate proprietà di pericolo (per il dettaglio, v. infra, il testo completo della norma di cui alla lettera b-bis citata);
- quando non sono note le sostanze che costituiscono il rifiuto, perché i componenti sono rilevati solo in modo aspecifico, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti "peggiori", in applicazione del principio di precauzione;
- quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dalle nuove disposizioni, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

Questa nuova disciplina, ponendo parametri più rigidi rispetto a quelli delle **prassi applicative più comunemente seguite in ambito comunitario**, comporta problemi applicativi importanti, come rilevato anche dal **Consiglio Nazionale dei Chimici** nella seduta del 4 agosto 2014.

Sostiene infatti il suddetto Organismo, che, **in base alle nuove norme**, nel procedere alla valutazione delle possibili caratteristiche di pericolo presenti nel rifiuto, sembra si debbano considerare **tutte le caratteristiche di pericolo**, da H1 ad H15; **tuttavia, per alcune di esse**, si fa notare, in particolare H1 (esplosivo), H2 (comburente), H9

(Infettivo) H12 (rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico), H13 (sensibilizzanti), H15 (Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate), **non sono definite**, a livello normativo nazionale, **né le soglie di attribuzione** (le soglie superate le quali la caratteristica di pericolo si materializza), **né il metodo per valutare o misurare gli effetti** che, in relazione alla caratteristica di pericolo presa in esame, possono derivare da una determinata sostanza.

Disposizioni normative univoche, in merito, non esistono nemmeno a livello europeo.

Poiché, tuttavia, la legge stabilisce che “ove le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso” (paragrafo 6 dell'Allegato D alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006-), ne consegue che, **nell'incertezza** su come determinare una specifica caratteristica di pericolo, il produttore o detentore (ed il Chimico consulente), saranno obbligati a **classificare il rifiuto come pericoloso**, anche per non incorrere nelle sanzioni, di natura penale, previste in caso di violazione e/o errata applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti.

Ora, una impostazione così rigida delle nuove disposizioni normative sembra tradursi in una applicazione estrema del principio di precauzione, che dovrebbe, invece, essere sempre temperato dai principi di proporzionalità e ragionevolezza, sanciti a livello nazionale ed europeo.

Senza contare, poi, che tutto questo verrà superato tra poco più di due mesi, a partire **dal 1° giugno** prossimo, quando si applicherà la **Decisione 2014/955/UE** con allegato il nuovo Elenco (Catalogo) europeo dei rifiuti, che riporta la nuova terminologia, “allineata” alle previsioni del Regolamento 1357/2014/UE della Commissione, 18 dicembre 2014, in tema di classificazione delle sostanze e delle miscele (solo per fare un esempio, la sigla H, che identifica la caratteristica di pericolosità del rifiuto, diventa HP).

Di seguito, il testo integrale della novella legislativa.

Art. 13, comma 5, lettera b-bis) della Legge 116/2014

All'allegato D alla parte IV è premessa la seguente disposizione:

"Classificazione dei rifiuti:

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso 'assoluto', esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso 'assoluto', esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
 - a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto;
 - b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
 - c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione".